

Le nuove norme dell'«imprimatur»

La recente riforma della normativa ecclesiastica circa l'imprimatur, di là delle indicazioni che propone, richiama un dovere di responsabilità pastorale che non concerne soltanto chi scrive....

Queste notazioni illustrative sono dovute a don Coccopalmerio, docente di diritto canonico nei seminari milanesi.

La Congregazione romana per la dottrina della fede (che è — come tutti sanno — l'ex Santo Ufficio), alla quale è affidato, come compito istituzionale, quello di promuovere l'integrità e la correttezza della dottrina cattolica, ha emanato, in data 19 marzo 1975, un decreto dal titolo *De Ecclesiae Pastorum vigilantia circa libros*.

Il documento era stato, in data 7 marzo, approvato dal Papa, che aveva disposto, al contempo, la degenza di quei canoni del codice di diritto canonico che siano contrari alle nuove norme.¹

Vediamo, se possibile, presupponendo noto il contenuto del testo (che si compone di un'introduzione, di sei articoli e di una nota conclusiva), di meditarlo succintamente insieme, per coglierne alcune linee, che ce ne permettano una comprensione un poco approfondita.

Contesto del decreto

Come è noto, la normativa ecclesiale sull'argomento in questione è contenuta nei canoni 1384-1405 del codice di diritto canonico, sotto una duplice forma o modalità: *la vigilanza previa* a certe pubblicazioni (can. 1385-1394); *la denuncia susseguente* di quelle pubblicazio-

ni che non sono previamente controllabili e vengono ritenute negative per la fede e la morale della Chiesa (can. 1395-1405).

Il recente documento romano si colloca nel generale lavoro di revisione del diritto ecclesiale, attualmente in opera in tutti i settori della normativa canonica, e si inserisce, più peculiarmente, nel tentativo di aggiornare un po' la vecchia legislazione codiciale.

Lo spirito di tale impegno di rimodernamento sembra consistere, da una parte, nel mantenere in vigore il nucleo buono, comprovato dall'esperienza e dalla saggezza della Chiesa, dell'istituto giuridico, di squisita finalità pastorale, della vigilanza su certe pubblicazioni, e nel togliere, dall'altra, quelle norme che, se potevano un tempo presumibilmente svolgere un'utile funzione, sembrano oggi non più rispondenti, almeno completamente, alle esigenze dei tempi.

In questo spirito mi pare che il documento debba essere compreso e accolto con intelligente apertura e intento di collaborazione da pastori e fedeli. La Chiesa non fa che adempiere a un suo preciso mandato e, saggiamente, l'introduzione al Decreto lo ricorda appellando all'insegnamento del Concilio Vaticano II.²

Natura e tipo della vigilanza

Come infatti è sottolineato nell'introduzione, una delle funzioni, e quindi dei doveri-diritti della Chiesa è quella di difendere il deposito della rivelazione e la regola di vita a questa connessa. Detta funzione è affidata non solo ai pastori, ai quali è proprio tuttavia il compito di interpretare autenticamente la parola di Dio, ma anche ai fedeli.

Uno dei momenti in cui peculiarmente si esercita tale mandato è quello della vigilanza sugli scritti che vertano su questioni *di fede o di morale* e siano resi *pubblici*.

Si può capire che la Chiesa intervenga in tale occasione, appena si rifletta su una duplice caratteristica di ogni pubblicazione: attraverso essa, da un lato, si raggiunge una *generalità di persone*, con formazione, intelligenza, reattività diversissime, mentre si conferisce, dall'altro, alla dottrina proposta la *particolare determinazione o definitività* propria degli scritti. La Chiesa deve pertanto preoccuparsi

¹ Il testo latino, con una traduzione in lingua italiana e un'ampia nota di commento, è pubblicato in «L'Osservatore Romano» del 10 aprile 1975.

² Vengono citati *Lumen gentium* 23; *Dei Verbum* 7, 10.

che il contenuto delle pubblicazioni sia particolarmente adatto e particolarmente maturo.

A tale principio generale altri particolari possono aggiungersi. Vi sono pubblicazioni che per la loro natura devono avere un certo contenuto e non un altro; è questo il caso delle edizioni della *Sacra Scrittura*, che, sia nei Libri sia nel testo, devono corrispondere agli originali, specialmente nel caso di traduzioni in lingua volgare. Di qui il controllo sulla fedeltà nella riproduzione.³

Altre pubblicazioni concernono testi dei quali la Chiesa riserva a sé struttura e contenuto e la cui riproduzione deve pertanto essere fedele al testo originale. Tali sono i *libri liturgici*. Controllo, quindi, come sopra.⁴

Vi sono poi testi peculiarmente rilevanti perché contengono non una dottrina privata relativa alle (o a certe) verità rivelate, bensì la formulazione che la Chiesa stessa ha ritenuto di dover dare alle verità della rivelazione, o a quelle con questa connesse, in modo particolare a fini pedagogici. E' il caso dei *catechismi* che la Chiesa vuole, come si comprende, riprodotti con fedeltà.⁵

Analogo controllo viene riservato a quei compendi della verità cattolica che, pur non definendosi catechismi in senso proprio, sono però adottati quali *testi base per l'insegnamento della rivelazione nella scuola*⁶ o a quelle pubblicazioni che trattano comunque di fede o di morale.⁷

Non si può non ammettere infine l'opportunità che nell'insieme degli scritti che possono richiamare e interessare la peculiare vigilanza della Chiesa, della quale stiamo discorrendo, siano da indicarsi quelli *pubblicati da speciali persone*, quali i sacerdoti, attesa la posizione di docenza che agli stessi compete nella Chiesa e la conseguente

speciale rilevanza degli scritti dagli stessi pubblicati.⁸

Forma della vigilanza

Relativamente alle forme o modalità della vigilanza, basti precisare che essa consiste da parte dell'autorità: a) nel giudicare previamente della bontà di una pubblicazione e nel concedere oppure no il proprio assenso alla stessa; b) nel denunciare eventualmente errori o pericoli contenuti in scritti già pubblicati e non sottoposti, perché non previsto o non possibile, al previo esame della competente autorità. E' chiaro che la prima forma non può venire attuata relativamente a ogni pubblicazione, ma è possibile solo nel caso di quelle pubblicazioni (per es. edizioni della sacra Scrittura) o di quelle persone (per es. i sacerdoti) che sono per natura loro o per speciali vincoli sottoposte all'autorità ecclesiale. La seconda forma di intervento è possibile relativamente a tutte le pubblicazioni, ma è attuabile — come ben si comprende — solo posteriormente all'avvenuta pubblicazione stessa e solo in presenza di errori o pericoli, non essendovi nè diritto da parte dell'autorità nè dovere da parte dei pubblicanti di promuovere o sottostare a un previo esame.

Si noti comunque che il Decreto in oggetto, pur facendo menzione della seconda forma di intervento,⁹ si occupa in realtà della prima.

Soggetti preposti all'attività di vigilanza

Per quanto concerne la vigilanza previa, il giudizio sulla bontà di uno scrittore viene normalmente portato, non direttamente dall'autorità, ma da questa solo indirettamente, attraverso cioè particolari persone incaricate dell'esame: si

tratta — come è noto — dell'ufficio dei cosiddetti « censori ecclesiastici », che a norma del can. 1393 e del recente Decreto,¹⁰ sono da costituirsi presso le diocesi e le loro curie. E' logico che i vescovi si servano, specialmente in questa materia, degli esperti nei vari settori.

Premesso il giudizio favorevole dei censori deputati al caso, la concessione dell'assenso alla pubblicazione è riservata all'autorità episcopale.

Del giudizio positivo e dell'assenso alla pubblicazione viene data testimonianza — come ancora è noto — su un foglio della pubblicazione stessa,¹¹ mediante le consuete formule: *imprimi potest* e *imprimatur*, ovvero con espressioni simili. L'autorità competente è generalmente (cfr. però il caso dei religiosi) quella episcopale nei vari gradi, dalla Santa Sede all'ordinario di luogo. Con quest'ultima espressione, poi, si vuole intendere o il vescovo proprio dell'autore o il vescovo del luogo dell'edizione.¹²

Rapporto del Decreto con il codice di diritto canonico

Per quanto concerne i rapporti tra leggi, si può notare che nella nota conclusiva del Decreto, nella quale si attesta l'approvazione del Pa-

³ Cfr. art. 2.

⁴ Cfr. art. 3.

⁵ Cfr. art. 4, n. 1.

⁶ Cfr. art. 4, n. 2.

⁷ Cfr. art. 4, n. 3-4.

⁸ Cfr. art. 5, n. 1.

⁹ « ... ai Pastori della Chiesa compete il dovere e il diritto... di esigere che la pubblicazione di scritti che riguardano la fede e i costumi sia sottoposta alla loro *previa approvazione*; ad essi compete anche di *disapprovare* i libri e gli scritti che attaccano la retta fede e i buoni costumi ».

¹⁰ Cfr. art. 6, nn. 1-2.

¹¹ Cfr. art. 6, n. 3.

¹² Cfr. art. 1.

pa, si aggiunge che il Papa stesso ha disposto la deroga di quelle norme del codice di diritto canonico che risultassero in contrasto con le norme del Decreto.

Per quanto concerne il contenuto delle leggi, che cosa è mutato in rapporto al Codice? Si può rispondere considerando che, mentre relativamente alla denuncia di errori o pericoli contenuti in scritti non sottoposti o non sottoponibili a previo giudizio, la legislazione canonica si è notevolmente e significativamente mutata,¹³ per quanto concerne la vigilanza previa la posizione della Chiesa è invece rimasta sostanzialmente fedele alla precedente normativa. Qualche accentuazione in un senso o in un altro non determina certo cambiamenti radicali.¹⁴

Ciò credo sia un'indicazione della fondamentale bontà dell'istituto in esame, della sua necessarietà o perlomeno utilità per la vita della Chiesa.

¹³ Si ricordi che in data 14 giugno 1966 la sacra Congregazione per la dottrina della fede dava comunicazione che *l'indice dei libri proibiti* cessava di avere vigore quale legge ecclesiastica. Il 15 novembre 1966 la stessa Congregazione dichiarava decaduto come legge ecclesiastica il can. 1399 (lungo elenco delle classi di libri *ipso iure prohibiti*) e abrogava il can. 2318 (pene contro i lettori e gli editori di certi tipi di libri). Inoltre, il Decreto presente non tratta del problema della condanna posteriore alla pubblicazione degli scritti.

¹⁴ Nella nuova normativa non si fa più menzione di certi tipi di pubblicazioni quali, ad esempio, quelle riguardanti le cause di beatificazione e

canonizzazione (can. 1387), i libri contenenti indulgenze (can. 1388), collezioni di decreti delle Congregazioni romane (can. 1389) oppure la stampa di immagini sacre (can. 1385, par. 1, n. 3). D'altra parte si insiste per esempio sulla vigilanza circa le pubblicazioni che servono all'insegnamento della religione in scuole di ogni ordine e grado (cfr. art. 4, n. 3) o che vengono esposte, vendute o offerte nelle chiese (cfr. art. 4, n. 4), casi, questi, che il codice non contemplava. Si tralascia ormai quanto il codice normava al can. 1386, par. 1 (sotto forma di divieto) e cioè che i chierici pubblicassero, senza previa autorizzazione, scritti anche di questioni non religiose. Un dato assai interessante, dal punto di vista ecumenico, è il consenso alla pubblicazione — da darsi dall'ordinario di luogo — di versioni della sacra Scrittura preparate con i fratelli separati, purché corredate da convenienti note (cfr. art. 2, n. 2). Nel codice ciò era proibito *ipso iure* (cfr. can. 1399, n. 1 — ormai abrogato, come già detto).

NUOVA SERIE - ANNO XXIV - 2 - MAGGIO-AGOSTO 1974

MEDICINA E MORALE

Rassegna quadrimestrale fondata da Agostino Gemelli, O.F.M.

SOMMARIO

CARLO CAFFARRA, Il problema morale dell'aborto

ENZO NARDI, L'eredità del mondo antico in tema di aborto

GENNARO GOGLIA, Fecondazione e prime fasi dello sviluppo

VIRGILIO FAGONE, Il problema dell'inizio della vita del soggetto umano

FEDERICO STELLA, L'aborto come illecito penale

ADRIANO BOMPIANI, Indicazioni all'aborto « terapeutico »: stato attuale del problema

PIERO BERGAMASCHI, Le complicità dell'intervento di interruzione della gravidanza

RAFFAELE LICORDARI, Aspetti della legislazione sull'aborto nel mondo

DOCUMENTAZIONI

Dichiarazione sull'aborto procurato. Documento emanato dalla sacra Congregazione per la dottrina della fede

Aborto e legge di aborto. Documento del Consiglio permanente della CEI

Redazione e amministrazione: largo A. Gemelli, 8 - 00168 Roma - tel. 06/3875

Abbonamento annuo: Italia L. 3.000; estero L. 4.500; studenti L. 2.000; un fascicolo L. 2.000;

Per abbonamenti: *Vita e Pensiero* - Pubblicazioni dell'Università cattolica del sacro Cuore - largo A. Gemelli, 1 - 20123 Milano - c.c.p. 3/29836.